



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 116 del 20/02/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 del 25/02/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° 6/2019 a favore della Ditta **ELIA s.a.s di Di Fina Lupo Antonino e Salvatore**, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in C.da Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA** l'istanza trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 24616 del 14.08.2018, acquisita in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 28182/18, con successiva di integrazione protocollo n° 30369 del 10.10.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 34674/18, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere a), c), g) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'impianto di cui all'oggetto;
- VISTO** il certificato di destinazione e compatibilità urbanistica rilasciato dall'Area Edilizia Privata del Comune di Sant'Agata Militello con nota protocollo n° 22828 del 25.07.2018, allegato alla sopra citata istanza;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei servizi n° 15 cds del 12.11.2018, convocata da questa

- Direzione, durante la quale si decide di poter procedere all'adozione dell'AUA non appena acquisiti i pareri mancanti del Comune di Sant'Agata Militello e dell'UTA di Messina ed il provvedimento di iscrizione al Registro dei recuperatori dei rifiuti;
- VISTO** il provvedimento di iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori rifiuti n° 1 del 04.02.2019, rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che da parte dell'UTA UOB A2.7 ME non è pervenuto il parere di competenza relativamente allo scarico, nel corpo idrico superficiale, del troppo pieno della vasca di raccolta delle acque da riutilizzare per il sistema di nebulizzazione e che i termini per la conclusione del procedimento sono scaduti, questa Direzione, per non arrecare danno alla Ditta, ne ritiene acquisito l'assenso così come previsto dalla L. n° 241/90 e ss.mm.ii;
- VISTO** il parere favorevole urbanistico, igienico sanitario ed acustico dell'Area VII del Comune di Sant'Agata Militello, già espresso in sede di Conferenza e formalizzato con nota del 10.12.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 41807/18 del 11.12.2018 che prende in considerazione anche lo scarico delle acque reflue di dilavamento dell'area, derivanti dal troppo pieno delle vasche di raccolta, con recapito nel corpo recettore Fossato Barone;
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta ELIA s.a.s di Di Fina Lupo Antonino e Salvatore** ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di

azione del sistema di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 1 del 04.02.2019, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 1), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 3) Il gestore dovrà :

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta (al di sotto dei 3 m);
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) Il gestore, per la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, dovrà:

- garantire una perfetta tenuta stagna dell'impianto di trattamento ed una perfetta tenuta impermeabile del piazzale;
- garantire che lo scarico dal troppo pieno avvenga solo in caso di esubero conseguente ad eventi piovosi, adottando tutte le precauzioni necessarie (tenuta stagna, svuotamento dai fanghi e pulizia delle vasche) affinché lo scarico nel fossato Barone rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- ridurre il più possibile il recapito nel fossato Barone, durante il periodo estivo, per garantire la maggiore tutela del corpo idrico.

Art. 5) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione della vasca di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 6) Il gestore dovrà rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 7) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 12) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

***Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano***

***Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello***

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta ELIA s.a.s di Di Fina Lupo Antonino e Salvatore** ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 1 del 04.02.2019, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 3) Il gestore dovrà :

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta (al di sotto dei 3 m);
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento delle polveri e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) Il gestore, per la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, dovrà:

- garantire una perfetta tenuta stagna dell'impianto di trattamento ed una perfetta tenuta impermeabile del piazzale;
- garantire che lo scarico dal troppo pieno avvenga solo in caso di esubero conseguente ad eventi piovosi, adottando tutte le precauzioni necessarie (tenuta stagna, svuotamento dai fanghi e pulizia delle vasche) affinché lo scarico nel fossato Barone rispetti i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
- ridurre il più possibile il recapito nel fossato Barone, durante il periodo estivo, per garantire la maggiore tutela del corpo idrico.

Art. 5) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione della vasca di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 6) Il gestore dovrà rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 7) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 12) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Sant'Agata Militello (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Area VII del Comune di Sant'Agata Militello (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Loc. Serra Bernarda del Comune di Sant'Agata Militello (ME).

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 07.02.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 07.02.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia